



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato il 7 febbraio 2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 23 luglio 2014, chiede il rimborso, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*, delle quote non godute delle commissioni di attivazione (Euro 315,35), delle commissioni di gestione (Euro 379,23), delle spese di istruttoria (Euro 175,00), delle commissioni di intermediazione (Euro 1.484,00) e del premio assicurativo (Euro 200,59), oltre interessi, rivalutazione monetaria e rimborso delle spese per l'assistenza legale, quantificate in Euro 500,00.

Costitutosi l'intermediario eccepisce (a) la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, e di intermediazione, nonché delle spese di istruttoria, attesa la natura *up front* delle attività ad esse afferenti; (b) di aver già rimborsato, in sede di conteggio estintivo, con riferimento alle commissioni di gestione, un importo da ritenersi congruo, essendo lo stesso stato calcolato applicando i principi contabili internazionali; (c) l'avvenuto rimborso da parte della Compagnia assicurativa del premio non goduto relativo alla polizza a copertura del rischio vita e l'infondatezza della richiesta di rimborso del premio relativo al rischio impiego, non avendo la ricorrente sostenuto alcun costo a tale titolo; (d) la non ripetibilità delle spese per l'assistenza difensiva, considerato il carattere seriale del ricorso. In questa prospettiva, chiede il rigetto del ricorso o, in via subordinata, di circoscrivere l'importo dovuto alla somma offerta in sede di riscontro al reclamo, ma rifiutata dalla ricorrente.



In sede di repliche, la ricorrente allega la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 26525/2019.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Per le ragioni innanzi evidenziate, il Collegio ritiene che vadano riconosciute al ricorrente le commissioni di attivazione e le commissioni di gestione non godute, da calcolarsi, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto, secondo il criterio del *pro rata temporis*. Con particolare riferimento alle commissioni di gestione il Collegio precisa che non può trovare applicazione il criterio indicato nel piano di rimborso, non essendo quest'ultimo richiamato nel contratto.

Ripetibili sono altresì le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria, le quali, tuttavia, avendo natura *up front*, devono essere rimborsate secondo il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall'intermediario per gli interessi corrispettivi.

Per le ragioni innanzi individuate, avendo riguardo agli oneri assicurativi non goduti, il Collegio ritiene che, non essendo state prodotte agli atti le condizioni di polizza, la ricorrente abbia diritto al rimborso calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*. Dalla somma così calcolata deve essere tuttavia decurtato l'importo già corrisposto dalla



compagnia assicurativa, nei termini di cui al bonifico, la cui ricevuta è stata depositata agli atti dall'intermediario.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a euro 1.482,56, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶		96
rate scadute ▶		40
rate residue		56
TAN ▶		4,00%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 58,33%
		- in proporzione alla quota 35,77%

n/€	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critero contrattuale	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 175,00	€ 107,30		€ 107,30
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 540,61	€ 315,36	€ 193,36		€ 315,36
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 650,12	€ 379,24	€ 232,53	€ 246,76	€ 132,48
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 2.544,00	€ 1.484,00	€ 909,92		€ 909,92
<input type="radio"/>	premio assicurativo (recurring)	€ 343,87	€ 200,59	€ 122,99		€ 183,09
<input type="radio"/>						
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 1.482,56
		interessi legali				si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Il Collegio, richiamando il proprio consolidato orientamento, ritiene altresì non meritevole di accoglimento la domanda di rivalutazione monetaria, in ossequio ai principi che governano le obbligazioni pecuniarie, trattandosi di debito di valuta (così già *ex multis* decisione n. 1261/2018).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.482,56, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI